

(N. 1707)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 17 maggio 1951*  
(V. Stampato N. 520-101) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MAGGIO 1951

---

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1.* — È sostituito dal seguente:

« Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di

guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 ».

## Art. 2.

Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

## ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

9 MARZO 1948, N. 444

—

*Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della guardia di finanza per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.*

—

*Articolo unico.*

Sino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45.